discussioni — seduta antimeridiana del 5 aprile 1950

ALLEGATO

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.		
PAG.  Almirante: Mancato pagamento delle prestazioni fornite da alcune farmacie ai mutuati dell'I. N. A. M. (2140) 17136	Colitto: Inclusione del comune di Monte- nero Val Cocchiaro (Campobasso) negli elenchi di cui all'articolo 49 del decre- to legislativo 10 aprile 1947 n. 261. (2177)		
AMENDOLA PIETRO: Contributi alle piccole aziende agricole danneggiate dalla alluvione. (2209)	COLITTO: Ricostruzione del muro di soste- gno della via Oliveto nel comune di Gildone distrutto dall'alluvione dell'ot-		
Arata: Assunzione di operal dipendenti dal Ministero della difesa nel magazzino ta- bacchi grezzi di Piacenza. (2039) 17137	tobre 1949. (2179)		
Barattolo: Scarico del grano nel porto di Bari. (2104)	basso). (2180)		
Bellavista: Provvedimenti da adottare per la segnalazione notturna nelle ton-	Bosco Redole al servizio viaggiatori. (2300)		
nare. (2217)	COLITTO: Trasformazione della stazione ferroviaria di San Massimo (Campobasso) in semplice fermata presenziata.  (2301)		
Capalozza: Rilascio da parte delle fami- glie occupanti dell'ex casa del fascio sita in Roma in via degli orti della Farnesina	DI DONATO: Sdoppiamenti delle classi nelle scuole elementari della provincia di Bari. (1530)		
n. 8 (1711)	FODERARO: Trattenimento in servizio degli ufficiali comunque non promuovibili, fino al raggiungimento dei limiti di età del grado rivestito. (2184) 17146		
CERAVOLO: Applicazioni dell'esonero dal- l'imposta di consumo sui materiali im- piegati nelle costruzioni e ricostruzioni	FODERARO: Inquadramento del personale militare nell'ordinamento generale degli impiegati statali. (2186)		
edilizie. (1720)	INVERNIZZI GAETANO: Pagamento degli assegni relativi alle qualifiche partigiane. (2119)		
COLITTO: Costruzione della rotabile Mac- chiagodena-Sant'Angelo in Grotte (Cam- pobasso). (2070)	LATORRE: Istituzione di un cantiere di rim- boschimento e di un cantiere scuola nel comune di Castellaneta (Taranto) (2246)		
COLITTO: Ricostruzione dell'asilo infantile e dell'edificio scolastico in Sant'Angelo	Lecciso: Situazione dei coltivatori del tabacco della provincia di Lecce. (1828) 17147		
del Pesco (Campobasso). (2135) 17143 Colitto: Costruzione del primo tronco della provinciale n. 73 nel Molise. (2145) . 17143	Lecciso: Classificazione del porto di Gallipoli ai fini del trattamento assistenziale. (2220)		
COLITTO: Lavori pubblici nel comune di Roccavivara (Campobasso), (2153) 17143	Lecciso: Comunicazioni ferroviarie interessanti la città di Lecce. (2274) 17150		

•	PAG.
MIEVILLE E ROBERTI: Inclusione di medie e piccole ditte nella esecuzione di opere di sistemazione degli aeroporti civili.	
. (2154)	1 151
Petrone: Esonero dai diritti di confine per 22 casse di indumenti spedite in Italia a poveri di Sarno. (2051)	17151
Polano: Riconoscimento della facoltà di agraria dell'Università di Sassari. (1967)	
Polano: Controllo doganale del bagaglio a mano dei passeggeri provenienti dalla Sardegna e diretti nel territorio conti- nentale della Repubblica. (2267)	17153
Rescigno: Crisi dell'arte bianca in provincia di Salerno. (1848)	17153
Sammartino: Sistemazione e completa- mento della strada Rosello-Pescopen-	17150
nataro. (2172)	
SAMMARTINO: Istituzione di cantieri di rim- boschimento nei comuni di Carpione e Carovilli (Campobasso) e di un cantiere scuola nei comuni di San Pietro Avel- lana, Forli del Sannio e Rionero San- nitico (Campobasso). (2235, 2236, 2237)	
Semeraro Santo: Ammissione ai bagni di Acqui (Alessandria) di reduci e pensio- nati della provincia di Brindisi. (717) .	17154
SILIPO: Estensione agli orfani di guerra, insegnanti di scuole medie, dei benefici accordati alle vedove di guerra. (2029)	17155
Tonengo: Estensione della esenzione dal pagamento dell'I. G. E. ai coltivatori diretti. (1406)	
Tozzi Condivi: Estensione agli artigiani del beneficio della riduzione del 50 per cento della tariffa per la macellazione dei suini	
ad uso proprio. (1983)	17156

ALMIRANTE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per sapere se è a conoscenza della gravissima situazione economica in cui si trovano un ingente numero di farmacie, cui l'I.N.A.M., dal luglio 1949 ad oggi, non ha pagato le prestazioni fornite ai propri mutuati e quali provvedimenti intende prendere in merito ». (2140).

RISPOSTA. — « Questo Ministero non ignora che effettivamente l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie si trova esposto per somme talora ragguardevoli nei confronti di numerose farmacie.

« Si rende necessario, tuttavia, di precisare che la situazione debitoria dell'Istituto è in diretta relazione alle forti evasioni contributive che tuttora si verificano nel campo dell'assicurazione contro le malattie, ed ai crediti spesso ingenti per contributi accertati e non riscossi.

« A questo bisogna aggiungere il continuo incremento delle rette ospedaliere e delle varie assistenze che, di fronte ad un gettito contributivo che ha segnato rispetto all'anteguerra un incremento del 49,70 per cento, hanno subìto, invece, e più precisamente durante gli esercizi finanziari 1947-48, i seguenti aumenti:

Assistenza	medico-generica .		99,86 %
, <b>»</b>	farmaceutica		134,27 %
<b>»</b>	ospedaliera		84,95 %
,»	specialistica extra	am-	
	bulatoriale		118,99 %
<b>»</b>	ostetrica :		107,90 %
))	economica		71.36 %

e cioè un aumento medio del 104,55 per cento.
« In tale situazione, pertanto, l'Istituto non
è sempre in grado di sodisfare tempestivamente e con maggiore regolarità i propri impegni.

« Si assicura che nulla viene trascurato per alleviare e risolvere la situazione di bilancio dell'Ente in questione, anche attraverso la concessione di mutui a favorevoli condizioni, ciò che ha favorito la possibilità di sodisfare, sia pure mediante versamento in conto, numerosi creditori ».

Il Ministro MARAZZA.

AMENDOLA PIETRO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per sapere per quali ragioni non è stato ancora presentato al Parlamento il disegno di legge, annunziato fin dal mese di ottobre dello scorso anno 1949, che abilita alla concessione di contributi nella spesa sostenuta dagli agricoltori che intraprendano la ricostruzione e la riparazione di opere fondiarie o l'acquisto di bestiame da lavoro, di attrezzi e di strumenti, per ripristinare l'efficienza produttiva di piccole aziende agricole danneggiate dalla alluvione ». (2209).

RISPOSTA. — « Il disegno di legge che istituisce provvidenze a favore delle piccole aziende agricole delle provincie di Benevento, Avellino, Caserta, Salerno, Livorno e Ferrara, che intraprendano costruzioni o riparazioni di opere fondiarie e l'acquisto di bestiame da lavoro, di macchine, di attrezzi e di sementi distrutti o danneggiati dalle alluvioni autunnali, non è stato ancora presentato alle Ca-

mere non essendo state ancora reperite le entrate per compensare, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, la spesa di lire 500 milioni prevista per la erogazione dei contributi; nella misura massima del 50 per cento per la ricostruzione o ripartizione di opere fondiarie; e nella misura massima del 40 per cento per l'acquisto di bestiame da lavoro, di macchine, di attrezzi e di sementi.

- « Si assicura che da parte dei Ministeri dell'agricoltura e foreste e del tesoro viene posta in atto ogni diligenza per affrettare la presentazione alle Camere del disegno di legge.
- « Il Governo, in considerazione del ritardo dovuto al lungo tempo occorso per reperire le entrate, si è però preoccupato di prevedere disposizioni che, abilitando gli ispettori provinciali dell'agricoltura ad impegnare ed a pagare i contributi con propri ordinativi su aperture di credito, renderanno più sollecita la procedura di concreta erogazione dei sussidi ai piccoli agricoltori sinistrati ».

Il Ministro Segni.

ARATA. — Al Ministro delle finanze. — « Per sapere se risponde a verità che, entro brevissimo tempo, presso il magazzino tabacchi grezzi di Piacenza (e sembra anche presso altri magazzini e stabilimenti del genere) verrebbero assunti al lavoro una aliquota di operai dipendenti dal Ministero della difesa, e addetti all'Arsenale militare di Piacenza, col contemporaneo licenziamento della cooperativa reduci e combattenti che, nel marzo dello scorso anno, aveva ottenuto in appalto alcuni lavori di manovalanza presso il magazzino in oggetto, potendo così dare occupazione alla ventina di lavoratori suoi soci.

« Costoro oggi corrono pericolo di rimanere nuovamente disoccupati, quando è pacifico che il movimento del magazzino tabacchi è tale da poter assorbire il lavoro di queste persone, tanto è vero che esse verrebbero sostituite con altrettanti lavoratori dipendenti da altra Amministrazione dello Stato e pertanto già in possesso di una occupazione stabile e sicura ». (2039).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, stante il disposto dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, relativo al divieto di assunzione di personale non di ruolo nelle Amministrazioni statali, non poté autorizzare, circa un anno fa, la Manifattura tabacchi di Mi-

lano, che ne fece richiesta (e da cui il Magazzino tabacchi greggi di Piacenza dipende), ad assumere personale salariato da adibire'ad opere di facchinaggio.

- « Peraltro, data l'urgente necessità di tali opere, la predetta Amministrazione fu costretta, nell'interesse del servizio, ad autorizzare la Manifattura di Milano ad affidare temporaneamente il lavoro di facchinaggio occorrente a ditte private. Fu così che al Magazzino tabacchi greggi di Piacenza il lavoro di manovalanza occorrente venne affidato in via provvisoria ad una cooperativa di lavoro.
- « Nel contempo i Monopoli rappresentarono al Ministero del tesoro la situazione di necessità di mano d'opera maschile verificatesi presso alcuni opifici e chiesero l'autorizzazione ad assumere unità salariali in deroga al divieto di cui alla precitata legge n. 262.
- « Il Ministero del tesoro, non potendo accogliere la richiesta per il citato articolo 12, suggeriva all'Amministrazione dei monopoli di rivolgersi al Ministero della difesa per chiedere il distacco delle unità salariali occorrenti attesocché presso quel Dicastero risultava inutilizzato ed inutilizzabile numeroso personale operaio.
- « In ottemperanza alle direttive del Ministero del tesoro, la Direzione generale dei monopoli iniziò trattative con il Dicastero della difesa col quale convenne di distaccare 20 salariati dell'Arsenale militare di Piacenza al predetto Magazzino tabacchi greggi in sostituzione di altrettanti operai della cooperativa di lavoro.
- « Pertanto, in data 1º marzo 1950, venti operai dell'Arsenale militare sono passati a prestare servizio presso il Magazzino tabacchi greggi.
- « Per evitare però discontinuità nel servizio, l'Amministrazione dei monopoli ha disposto che sei operai della cooperativa vengano ancora trattenuti al lavoro. I rimanenti quattordici operai, invece sono stati sollevati dal servizio.
- « Da quanto sopra è stato esposto risulta evidente che nessun affidamento è stato mai dato, né lo si poteva dare, al personale della cooperativa di Piacenza, al corrente fra l'altro della precarietà del lavoro.
- « D'altro canto l'interesse dello Stato esige la migliore utilizzazione possibile del proprio personale, talché i salariati che non trovano utile impiego al Ministero della difesa è logico che vengano destinati là dove la loro opera si rende proficua. Ciò a prescindere dalla considerazione che il costo delle opere

fornite dalla cooperativa risultava per l'Amministrazione dei monopoli di Stato più oneroso della conduzione in proprio ».

Il Ministro Vanoni.

BARATTOLO. — Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale. — « Per conoscere quali sono le ragioni che consentono ancora che le operazioni relative allo scarico del grano nel porto di Bari sono espletate dalla Federazione dei consorzi agrari, anziché dagli spedizionieri marittimi di Bari, come avveniva prima della guerra.

"L'interrogante fa notare che le operazioni relative allo scarico nel porto di Bari furono, affidate alla Federazione dei consorzi agrari dagli Alleati per ragioni contingenti e di guerra; che tale lavoro è molto più oneroso di quanto non sarebbe se fosse affidato agli spedizionieri, e che comunque non è ammissibile che esso sia sottratto ancora ad una categoria di lavoratori che ne ha pieno e legale diritto, e che versa in grave disagio economico.

« L'interrogante fa ancora notare l'estrema urgenza affinché le operazioni doganali e di assistenza relativa allo scarico del grano, proveniente via mare, siano riaffidate agli spedizionieri marittimi di Bari come nell'anteguerra e ciò per evidenti ragioni di giustizia e di economia ». (2104).

RISPOSTA. — « Com'è noto, l'inderogabile necessità di tutelare la produzione nazionale del grano e gli interessi dei consumatori, obbligano lo Stato a provvedere direttamente all'importazione del grano dall'estero, allo scopo di regolare l'entità e l'immissione al consumo a determinati prezzi.

« In conseguenza, lo Stato deve operare attraverso un unico organismo che abbia organizzazione e attrezzatura adeguate e dia garanzie sufficienti di poter provvedere alle diverse operazioni che vanno dall'acquisto all'estero fino alla consegna, contro pagamento, ai molini nel territorio nazionale secondo programmi ben definiti di distribuzione.

« Nel passato gli spedizionieri agivano per incarico di privati importatori o in rappresentanza dei molini ai quali il grano veniva consegnato.

« Dagli elementi assunti, non risponde ad esattezza che le operazioni di sbarco nel porto di Bari furono affidate dagli Alleati alla Federazione dei consorzi agrari. A quanto risulta, fu il Governo italiano, che, dovendo ricevere dai Governi alleati i vari prodotti alimentari, fra i quali preminente il grano, dette incarico alla Federazione dei consorzi agrari di provvedere per suo conto contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.

« A riguardo dei costi delle diverse operazioni che compie la Federazione in parola, consta a questo Ministero che essi sono determinati e controllati da apposite Commissioni interministeriali e dal Comitato interministeriale dei prezzi.

« La Federazione provvede alle operazioni di sbarco e ricarico, nonché alle operazioni doganali, avvalendosi dell'opera delle maestranze della compagnia portuale e con il personale alle sue dirette dipendenze. A parere della Federazione medesima, l'inserimento degli spedizionieri o di imprese di sbarco costituirebbe per lo Stato un aggravio di spesa pari al compenso da corrispondersi a detti spedizionieri o imprese.

« D'altro canto non può dirsi che gli spedizionieri siano completamente estraniati dal lavoro dei cereali, in quanto ogni nave di cereali che giunge a Bari, è, dal suo armatore, appoggiata a qualcuno di essi che percepisce così, quanto meno, il diritto di agenzia.

« È stato, poi, fatto rilevare a questo Ministero che, fin dal 1º ottobre 1949, il grano assegnato ai molini viene ceduto non più alla condizione di « franco molino » bensì « franco magazzino », ovvero, nei porti « franco vagone partenza porto ».

« In conseguenza di tali mutate condizioni di resa, la Federazione dei consorzi agrari deve consegnare la merce ad un rappresentante del molino, onde provvedere ai controlli ed alla spedizione della merce. È questa una tipica funzione di spedizioniere che in passato i molini affidavano appunto a propri spedizionieri di fiducia e che dal 1º ottobre avrebbero nuovamente affidato in molti porti ai loro vecchi spedizionieri.

« Risulta, infine, al riguardo che la Federazione consorzi agrari è stata talora interessata dai molini a svolgere per loro conto tale funzione, ma che essa ha deliberatamente declinato l'invito non intendendo togliere — pur avendone la possibilità, particolarmente sul piano dell'economicità del servizio — una possibilità di lavoro alla categoria degli spedizionieri ».

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Tambroni.

BELLAVISTA. — Ai Ministri della difesa e della marina mercantile. — « Per conoscere quali provvedimenti il Governo intende adot-

tare atti a salvaguardare i tonnaroti dal pericolo incombente di veder investiti i loro impianti mediante il sistema di segnalazione notturna delle tonnare ad illuminazione elettrica reso obbligatorio dalla circolare n. 20/1 del 17 gennaio 1949 del Ministro della marina mercantile emanata su proposta del Ministero della difesa (Marina) ». (2217).

RISPOSTA. — « Nel mese di agosto 1948, allo scopo di tutelare sia la sicurezza dei naviganti che quella delle tonnare, nonché ad evitare il ripetersi di incidenti verificatisi, fu constatata l'opportunità di sostituire i fanali a petrolio indicanti la posizione delle tonnare, con fanali elettrici ad accumulatori.

- « I motivi che causarono tale determinazione furono:
- a) il vento il quale determina il deposito di uno strato di fuligine su un lato dei fanali a petrolio, oscurando, da quella parte, la luce stessa, mentre di ciò non si accorge chi controlla il fanale dalla parte opposta (tale inconveniente ha causato recentemente l'investimento di una tonnara da parte di una unità di navigazione);
- b) l'illuminazione a petrolio, la quale perché dia la luce necessaria, richiede una continua regolazione dello stoppino, cosa che praticamente non può essere fatta se non quando il mare è calmo ed il personale della tonnara non occupato altrimenti;
- c) i fanali a petrolio, necessariamente non stagni che necessitano di una continua manutenzione (che normalmente viene trascurata) per eliminare il tartaro che si forma sul fanale stesso a causa del salino e dei depositi carboniosi, che riducono notevolmente la visibilità del fanale stesso;
- d) la sicurezza e la stabilità della corrente elettrica che sono infinitamente superiori a quelle del sistema a petrolio;
- e) il costo di impianto e di servizio del sistema elettrico, il quale, praticamente, non è molto diverso da quello dell'illuminazione a petrolio e, in ogni caso, rappresenta una parte infinitesima del valore della attrezzatura di una tonnara alla cui salvaguardia sono posti.
- « Queste, °in breve, le considerazioni che hanno determinato l'adozione del provvedimento di cui alla nota circolare n. 20/1 del 17 gennaio 1950.
- "Mentre la quasi totalità dei gestori di tonnare, dopo che sono stati illustrati loro i vantaggi del nuovo sistema, nel loro stesso interesse, hanno adottato senz'altro le sistemazioni elettriche, un esiguo numero di tonnare

della regione siciliana ha finora costantemente cercato di esimersi da tale innovazione, adducendo ragioni di carattere tecnico e finanziario effettivamente inesistenti.

"Poiché oltre agli interessi personali dei proprietari di tonnare, deve tutelarsi anche la sicurezza dei naviganti, e dato che i suddetti proprietari hanno avuto, sino alla prossima stagione di pesca, circa un anno e mezzo per procedere alla sostituzione dei vecchi fanali a petrolio, è stato disposto che l'adozione del sistema elettrico nella segnalazione delle tonnare, sia senz'altro obbligatorio".

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile TAMBRONI.

BONOMI. — Al Ministro delle finanze. — « Per sapere sè, a conoscenza del grave malcontento determinatosi tra i produttori ortofrutticoli in seguito all'emanazione della circolare 28 maggio 1949, n. 63019, recante precisazioni interpretative dell'articolo 24 del decreto ministeriale 23 dicembre 1948, relativo all'imposta sull'entrata, siano state considerate, in ogni loro effetto, le conseguenze della pretesa attribuzione al produttore agricolo della « veste e figura di commerciante ».

« L'interrogante — premesso:

- 1º) che i produttori agricoli che vendono i propri prodotti non sono considerati commercianti a norma degli articoli 2135 e 2136 del Codice di commercio;
- 2°) che la stessa legge organica dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940, numero 762, articolo 2, lettera a), esclude espressamente la qualifica di commerciante nei proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni e che per effetto di tale esclusione la stessa legge, all'articolo 8, lettera e), ed il Regolamento 26 gennaio 1940, n. 10, all'articolo 35, impongono ai soli commercianti ed industriali acquirenti dei prodotti agricoli la responsabilità del rilascio del documento comprovante l'entrata e il pagamento dell'imposta;
- 3°) che i produttori ortofrutticoli non possono vendere all'ingrosso se non presso i mercati generali e che, pertanto, i mercati stessi vanno considerati come luoghi obbligati di raccolta e di contrattazione e non già come luoghi liberamente prescelti ai fini speculativi del produttore per la vendita delle derrate, così come può essere considerato un proprio negozio di vendita al dettaglio;
- 4°) che malgrado le precise enunciazioni che precedono e l'inequivocabile stato di fatto e di diritto in esso precisato, gli agenti in-

vestigativi della polizia tributaria, forti delle disposizioni di cui alla circolare citata, stanno elevando processi verbali di contestazione di pretese violazioni nei confronti dei produttori che vendono sui mercati all'ingrosso ed ai quali viene addebitata l'omissione della compilazione della fattura e del pagamento del tributo; — chiede di conoscere se il Ministro non ravvisi nella circolare in discussione l'intendimento di modificare mediante disposizioni interne d'ufficio una situazione acquisita alla prassi e del tutto pacifica, allo scopo di stabilire un'inammissibile responsabilità solidale del produttore ortofrutticolo agli effetti del pagamento dell'imposta.

« Chiede, inoltre, se, al fine di ovviare allo stato di confusione e di difficoltà, creatosi in conseguenza della nuova ed inammissibile « veste di commerciante » attribuita ai produttori agricoli che frequentano i mercati generali e degli incombenti contabili e tributari conseguenti, il Ministro non ravvisi l'urgente necessità di abrogare le disposizioni di cui alla predetta circolare, anche in vista del fatto che nessun pregiudizio conseguirebbe alla riscossione dell'imposta ed ai diritti dell'erario; e se non ritenga, infine, attraverso opportuna immediata declaratoria, riaffermare esplicitamente che la vendita dei prodotti ortofrutticoli, sui mercati generali ed ortofrutticoli in genere, da parte dei produttori, rientra nel caso comune contemplato dagli articoli 2 e 3 della legge organica sull'I.G.E. e dell'articolo 35 del regolamento 26 gennaio 1940, n. 10 ». (1392).

RISPOSTA. — « L'articolo 2, lettera a) della legge 19 giugno 1940, n. 762, stabilisce che per i proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici mezzadri e coloni, costituiscono entrata imponibile ai sensi del precedente articolo 1, i corrispettivi delle vendite di derrate e di prodotti agricoli a commercianti ed industriali; per tali vendite l'articolo 35 del regolamento per l'esecuzione della citata legge, in deroga alla norma di carattere generale, pone l'obbligo del rilascio del documento in base al quale deve essere assolta l'imposta sull'entrata, a carico del commerciante od industriante acquirente.

« L'articolo 21, primo comma, del decreto ministeriale 23 dicembre 1948, n. 76172, che disciplina, tra l'altro, la corresponsione dell'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti ortofrutticoli con aliquota condensata una tantum, nel quadro delle disposizioni legislative sopra citate, stabilisce che per gli acquisti di detti prodotti effettuati dai detta-

glianti presso produttori il tributo deve essere corrisposto a cura dei dettaglianti medesimi in base ad apposito registro, anziché in base a documento da emettersi di volta in volta.

« Ai fini della esatta applicazione da parte dei dettaglianti delle norme contenute nel decreto ministeriale 23 dicembre 1948, n. 76172, sopra richiamato, questo Ministero, con la circolare 28 maggio 1949, n. 63019, ritenne opportuno precisare che il concetto di « produttore agricolo », deve considerarsi limitato solo a coloro che effettuano la vendita dei prodotti sul luogo stesso della produzione, restandone esclusi coloro che provvedono alla vendita dei prodotti medesimi nei mercati generali.

« Infatti, l'agevolazione in esame intende porre in posizione di privilegio, per la natura stessa dell'attività svolta, colui che, sul proprio fondo, effettua la vendita dei prodotti agricoli costituenti il raccolto del fondo stesso, sottraendolo all'adempimento di qualsiasi formalità diretta a garentire il sodisfacimento dell'imposta sull'entrate e riunendo così nell'acquirente la figura del contribuente di diritto e di fatto.

« Evidentemente, quando il « produttore agricolo », discostandosi dalla sua diretta precipua attività agraria, cui si riconnette il realizzo del reddito agrario, tende ad innestare sulla stessa una attività accessoria di carattere commerciale che comporta il conseguimento di un utile marginale distinto da quello proprio dipendente dalla coltivazione dei fondi, egli esce dalla sfera di « produttore agricolo » per rientrare in quella del comune commerciante.

« In tale eventualità, quindi, vengono meno gli evidenti presupposti del più volte richiamato articolo 35 del regolamento.

« In armonia a tali concetti, con la richiamata circolare 28 maggio 1949, n. 63019, venne precisato che per la vendita di prodotti ortofrutticoli effettuata dai produttori agricoli nei mercati generali, l'obbligo del rilascio del prescritto documento e del conseguente pagamento dell'imposta sull'entrata compete ai produttori stessi.

« D'altra parte, se così non fosse, verrebbe a crearsi nello stesso mercato generale una possibile sperequazione tributaria tra i dettaglianti che si riforniscono presso grossisti e dettaglianti che acquistano dai produttori, in quanto, mentre data la vigilanza esercitata nei detti mercati, può considerarsi certa l'applicazione dell'imposta per le vendite fatte dai grossisti e commissionari, lo stesso non è possibile dirsi per quelle fatte presso i produttori, attesoché, come è stato accennato, in tali

casi l'imposta deve essere assolta a cura del dettagliante in base all'apposito registro, con quelle possibili e facili evasioni che possono bene immaginarsi. Situazione che avrebbe conseguentemente ripercussioni di concorrenza da parte dei produttori nei confronti dei grossisti ».

Il Ministro Vanoni.

CAPALOZZA. — Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere come spieghi che l'intendente di finanza di Roma abbia ingiunto con semplice diffida amministrativa a 35 famiglie allogate nell'ex casa del fascio « in Via degli. Orti della Farnesina, n. 8 », di lasciare l'immobile libero e vacuo entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di notifica avvenuta il 12 novembre 1949; se gli consti che i colpiti sono poveri sfollati, vittime della guerra e che nello stabile dovrebbe essere sistemata la caserma per i carabinieri di Ponte Milvio; se sappia che gli interessati pagano un canone di pigione all'erario, oltre al consumo dell'energia elettrica e dell'acqua; se ritenga, ed in base a quali norme, che l'Amministrazione dello Stato non debba osservare le leggi della Repubblica, e nel caso particolare, quella sulla proroga delle locazioni; se, inoltre, nella non creduta ipotesi che l'Amministrazione neghi sussistere anche solo di fatto, un rapporto locatizio, se approvi che non venga chiamata a decidere la questione l'autorità giudiziaria, unica competente; se, infine, non sappia che, anche quando mancasse un titolo valido per l'occupazione, le famiglie di cui trattasi avrebbero pur sempre il diritto di ottenere dal pretore le dilazioni previste per gli sfratti dalla vigente legislazione vincolistica, oltre a quella disposta con recente circolare del Ministero dell'interno ». (1711).

RISPOSTA. — « Si precisa che lo stabile sito in Roma, in via degli Orti alla Farnesina, n. 8, già di pertinenza del partito nazionale fascista, e pervenuto allo Stato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, venne abusivamente occupato dopo la liberazione, in parte dalla locale sezione di un'organizzazione politica ed in parte da numerosi sfollati e sinistrati.

« Questi ultimi, per quanto ripetutamente invitati a regolarizzare la propria posizione con la corresponsione di equi canoni e con largo abbuono di quelli arretrati, non hanno stipulato gli atti di concessione amministrativa — revocabili ad nutum e non soggetti al

regime vincolistico degli affitti — che il Demanio si era dichiarato disposto a consentire.

« Tuttavia l'Amministrazione finanziaria — preoccupata dei riflessi di carattere sociale della questione — ha sempre tenuto presente che gli occupanti dell'immobile in parola, benché si fossero installati abusivamente e senza alcun titolo, erano persone per la maggior parte non abbienti. Ciò infatti giustifica la larga tolleranza usata nei loro riguardi.

« Per la considerazione sopra esposta, l'Amministrazione, consentendolo le esigenze dell'Arma dei carabinieri alla quale resta destinato l'uso del compendio, non ha dato finora esecuzione (pur mantenendola valida) all'ordinanza di sfratto intimata.

« Si aggiunge che, allo scopo di rendere più agevole la sistemazione delle famiglie in questione, e sempreché quali sfollate e sinistrate possano aver diritto all'assistenza, è stata segnalata al Ministero dell'interno, Direzione generale dell'assistenza pubblica, la loro posizione affinché, in un congruo termine, possa esser provveduto al loro 'rasferimento altrove e consentire che i locali dalle stesse occupati possano essere destinati ai fini delle necessità dei pubblici servizi governativi.

"Da quanto detto si può rilevare che l'Amministrazione, pur nei limiti delle norme vigenti, ha usato ogni comprensione possibile ».

Il Ministro VANONI.

CAPALOZZA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — « Per conoscere se non ritenga opportuno, dopo l'emanazione della recente legge di condono, prendere l'iniziativa, di concerto con gli altri Ministri interessati, per un provvedimento di annullamento delle misure disciplinari a carico di impiegati civili e militari ». (2124).

RISPOSTA. — « Si osserva che ogni iniziativa circa la opportunità di predisporre un provvedimento di annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a dipendenti statali non rientra nei limiti della competenza di questo Ministero, ma spetta invece alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Il Sottosegretario di Stato Tosato.

CERAVOLO. — Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere se il comune, in deroga alla legge, possa imporre il pagamento dell'imposta di consumo per i materiali impie-

gati nelle opere di costruzione e ricostruzione degli immobili, con il pretesto della mancata denuncia dell'inizio dei lavori da parte dei proprietari.

« Ciò perché il comune di Napoli, riferendosi ad una disposizione generale contenuta nel regolamento ritiene di notificare ingiunzione di pagamento di detta imposta anche nel caso di ricostruzione di fabbricati distrutti per danni bellici, non preventivamente denunciati al comune, per i quali però è stato presentato il relativo progetto al Genio civile con concessione del contributo statale ». (1720)

RISPOSTA, — « La richiesta concerne l'applicazione dell'esonero dall'imposta di consumo sui materiali impiegati nelle costruzioni e ricostruzioni edilizie per le quali le norme vigenti prevedono particolari agevolazioni tributarie.

« Giova, pertanto, ricordare che l'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 1945, n. 62, consente l'esenzione dall'imposta comunale di consumo per i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati da offese belliche, a condizione che i proprietari interessati presentino preventivamente la denuncia nei sensi indicati dall'articolo 44 del regolamento approvato con il regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138.

"Inoltre, al fine di agevolare l'incremento delle costruzioni edilizie, la legge 2 luglio 1949, n. 408 — articoli 16 e 19 — concede fra l'altro l'esenzione dall'imposta predetta per i materiali impiegati nelle opere:

- a) di costruzione delle nuove case di abitazione cui si riferisce la legge medesima;
- b) di costruzione delle case, non aventi carattere di lusso, già in corso di costruzione alla data di entrata in vigore di detta norma e che siano ultimate entro il biennio successivo:
- c) di ampliamenti e di ricostruzioni ultimati entro il 31 dicembre 1955.
- « Mentre la disposizione del citato decreto n. 62 subordina espressamente la concessione del beneficio in parola alla presentazione della denunzia prevista dal regolamento delle imposte di consumo, la legge n. 408 non prescrive alcuna particolare formalità per il riconoscimento del diritto all'esonero. Dato però che l'agevolazione di cui alla legge stessa si riferisce alla costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici aventi determinate caratteristiche tecniche sempreché le opere relative siano compiute in determinati pe-

riodi di tempo — è necessario che gli uffici delle imposte di consumo siano in grado di accertare e controllare tempestivamente se ricorrano le condizioni richieste dalla legge per la concessione dell'esonero.

« Dalle considerazioni esposte discende la necessità della denuncia di inizio delle opere di cui trattasi, il che del resto si inquadra. nel sistema di concessione degli esoneri previsti in via normale e permanente dal testo unico della finanza locale per l'imposta di consumo sui materiali da costruzione. Dispone, infatti, l'articolo 44 del citato Regolamento che la costruzione di edifici in tutto o in parte nuovi o l'esecuzione di notevoli rifacimenti deve essere preventivamente denunziata dal proprietario all'ufficio delle imposte di consumo, ed aggiunge che la denunzia si deve presentare anche per gli edifici esenti da imposta, al fine di evitare possibili evasioni, posto che l'accertamento delle condizioni per l'ammissione della franchigia è riservato all'ufficio.

« Riconosciuto, pertanto, che la denuncia in parola è un requisito tecnicamente necessario per la concessione dell'esonero dalla imposta di cui trattasi, ne deriva che la mancanza di tale presupposto toglie a coloro i quali omettono la denuncia stessa la possibilità di beneficiare dell'agevolazione invocata ».

Il Ministro

COLASANTO. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — « Per conoscere quando ed in che modo intende far rispettare da tutte le pubbliche Amministrazioni la legge che riserva un'aliquota di posti ai mutilati ed invalidi di guerra ». (2043).

RISPOSTA. — « Il Ministero del lavoro, con circolare del 26 gennaio 1950, ha già richiamato l'attenzione delle Amministrazioni sulle disposizioni relative all'obbligo di assumere invalidi di guerra e questa Presidenza, in considerazione dello stato di disoccupazione in cui versano molti invalidi e mutilati di guerra, ha sollecitato l'applicazione delle disposizioni stesse con telegramma del 13 marzo corrente anno.

« Ora, allo scopo di ottenere una più facile e concreta attuazione delle vigenti norme, questa stessa Presidenza ha invitato le Amministrazioni a comunicare entro il 20 aprile 1950 la situazione numerica dei mutilati ed invalidi di guerra attualmente in servizio negli impieghi non di ruolo, al fine di accer-

tare se sia stata rispettata la percentuale prescritta in favore della categoria.

« Tale accertamenti aprono la via ad una concreta esecuzione della legge 9 novembre 1949, n. 832, con la quale, per conseguire il rispetto della predetta percentuale, è stato rimosso il divieto sancito dall'articolo 12 della legge 7 aprile 1948, n. 262, in materia di nuove assunzioni di personale statale non di ruolo.

« Sarà cura del Governo di venire incontro alle necessità della categoria e di attuare con la maggiore sollecitudine possibile e per quanto consentito, i beneficì previsti ».

> Il Sottosegretario di Stato Martino.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se e quando potrà essere costruita la rotabile Macchiagodena-Sant'Angelo in Grotte in provincia di Campobasso ». (2070).

RISPOSTA. — « Non risulta che sia stata inviata alcuna domanda da parte dell'Amministrazione provinciale di Campobasso per ottenere il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria per provvedere alla costruzione della strada comunale Macchiagodena-Sant'Angelo in Grotte ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Si fa peraltro presente che data la limitata disponibilità di fondi assegnati alla provincia di Campobasso in applicazione di detta legge, solo una minima parte delle numerose domande già pervenute potrà essere soddisfatta nel corrente esercizio finanziario e quindi la richiesta dell'Amministrazione anzidetta, ove pervenisse non potrebbe essere accolta per l'esercizio 1949-50.

«La possibilità di ammettere o meno ai benefici della legge n. 589 i lavori della strada di cui trattasi potrà essere esaminata nel prossimo esercizio finanziario compatibilmente con le disponibilità dei fondi che saranno assegnati, sempreché l'amministrazione provinciale faccia pervenire la domanda relativa unitamente alla relazione tecnica sulla consistenza dell'opera da eseguire ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se sarà compresa nel programma dei lavori da eseguirsi con i fondi per riparazioni di danni bellici nel prossimo esercizio finanziario la ricostruzione dell'asi-

lo infantile e dell'edificio scolastico in Sant'Angelo del Pesco (Campobasso) ». (2135).

RISPOSTA. — « Fra le spese di ricostruzione dell'abitato di Sant'Angelo del Pesco rimasto in gran parte distrutto in seguito alla guerra, non si è potuta ancora prevedere quella relativa alla ricostruzione dell'edificio scolastico e annesso Asilo infantile rimasti completamente rasi al suolo e sistemati attualmente in via provvisoria in case per senza tetto costruite dallo Stato.

« Pertanto la spesa di lire 25 milioni relativa alla ricostruzione dell'edificio stesso, data la esigua disponibilità dei fondi all'uopo assegnati non può essere compresa nel programma delle opere da eseguirsi durante il corrente esercizio finanziario.

"La necessità segnalata sarà tenuta in buona considerazione per il caso che si renda possibile finanziare i lavori in parola entro il prossimo esercizio finanziario ».

> Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere quando potranno essere iniziati i lavori di costruzione nel Molise del primo tronco della provinciale n. 73, che interessa il comune di Sant'Angelo Limosano, e tanti altri della provincia di Campobasso, i quali da decenni la attendono ». (2145).

RISPOSTA. — « I lavori di completamento del primo tronco della strada provinciale n. 73 detta « Bifernina » lungo il tratto che va dall'abitato di Sant'Angelo Limosano alla Masseria de Paola sono stati ritenuti ammissibili a contributo a' sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 per una spesa ritenuta necessaria dell'importo di 44 milioni.

« Il progetto relativa redatto a suo tempo è ora in corso di aggiornamento da parte dell'amministrazione provinciale dopo di che sarà riesaminato e ammesso, ove null'altro sia da osservare alla definitiva concessione del contributo.

« I lavori potranno avere inizio soltanto dopo che sia stata espletata la istruttoria relativa e dopo che sia stato approvato il progetto e collocato l'appalto ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per conoscere se e quando potranno essere concessi al comune di Roccavivara (Campobasso), i contributi chiesti, in base alla

legge Tupini, e necessari per ottenere il mutuo di complessive lire 51 milioni occorrenti per la ricostruzione del cimitero, per il completamento dell'acquedotto e la fognatura, per la costruzione dell'edificio scolastico e per la costruzione della strada di accesso al bosco ». (2153).

RISPOSTA. — « Il comune di Roccavivara ha presentato a questo Ministero domande intese ad ottenere ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 il contributo dello Stato per le seguenti opere:

1°) completamento del cimitero comunale per un importo di 5 milioni;

2º) completamento dell'acquedotto e della fognatura per un importo di 3 milioni;

3°) costruzione dell'edificio scolastico per un importo di 15 milioni, spesa che l'ufficio del Genio civile di Campobasso ha ritenuto insufficiente proponendo di elevarla a 25 milioni;

4º) completamento della strada del bosco comunale per un importo di 12 milioni;

5°) sistemazione di strade interne per un importo di lire 21.550.000, richiesta quest'ultima però che non ha pofuto avere corso perché riguarda la esecuzione di lavori che non sono contemplati dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Per ciò che attiene alle opere di cui ai numeri 1 e 2 si deve far presente che esse non sono state finora incluse nel programma esecutivo delle opere ammesse ai benefici della legge succitata per il corrente esercizio, dato che i fondi assegnati, assai limitati in confronto alle numerosissime richieste pervenute, sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili, nonché da quelle di importo più limitato. Le domande relative saranno però tenute presenti in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi,

« Per la costruzione dell'edificio scolastico di cui al n. 3 si fa osservare che per analoghe ragioni non si è potuto includerla nel programma delle opere da eseguire nel corrente esercizio finanziario, e che si è disposto che essa sia tenuta presente al momento della compilazione del prossimo esercizio finanziario in concorrenza con le altre domande già pervenute.

"« Per la costruzione infine della strada di accesso al bosco di cui al n. 4 si deve precisare che i lavori relativi non sono stati ritenuti meritevoli di contributo dello Stato per il motivo che non sono apparsi, attraverso gli elementi rappresentati, contemplati dal disposto dell'articolo 2 della legge anzicitata.

« Poiché peraltro il comune di Roccavivara ha fatto ora presente che la strada chiamata impropriamente « strada del bosco », è da ritenere come strada di allacciamento del comune. che sarebbe isolato, alla provinciale n. 13 Frentana, la richiesta di contributo è stata ripresa in esame per le determinazioni che sarà possibile adottare ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere le ragioni per le quali il comune di Montenero Val Cocchiaro (Campobasso) non è stato ancora incluso negli elenchi di cui all'articolo 49 terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 10 aprile 1947, n. 261 ». (2177).

RISPOSTA. — « In base al decreto legge 10 aprile 1947, n. 261, poteva essere concesso il contributo dello Stato nella spesa di ricostruzione di fabbricati distrutti dagli eventi bellici solo se i fabbricati stessi fossero situati in comuni compresi negli elenchi previsti dall'articolo 49 del decreto stesso.

« Con l'emanazione della legge 25 giugno 1949, n. 409, si è reso possibile concedere il contributo in parola per la ricostruzione di fabbricati distrutti situati in qualsiasi comune.

« In seguito all'entrata in vigore della legge anzidetta pertanto, non solo non è più richiesto che i comuni per ottenere il contributo siano iscritti negli elenchi, ma è stato posto un netto diniego alla inclusione di altri comuni negli elenchi stessi ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se ritiene o meno di intervenire per disporre la ricostruzione del muro di sostegno della via Oliveto nel comune di Gildone distrutto dalle note alluvioni degli ultimi mesi del 1949 ». (2179).

RISPOSTA. — « In seguito agli accertamenti svolti in merito ai danni causati dalle alluvioni dell'ottobre 1949 nella Campania e nel Molise è risultato che lungo la via Oliveto nel comune di Gildone erano stati danneggiati due muri di sostegno. Il transito però sulla strada non era rimasto interrotto.

« Non riscontrandosi le circostanze volute dalla legge 12 aprile 1948, n. 1010, per giustificare l'intervento dello Stato nelle ripara-

zioni dei muri danneggiati i lavori relativi rientrano nell'esclusiva competenza del comune di Gildone, il quale, ove lo creda, potrà avvalersi delle agevolazioni di cui alla legge 30 giugno 1904, n. 293 (riguardante la concessione di sussidi) e quella dei 21 marzo 1907, n. 112 (che contempla il versamento di anticipazioni) ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se e quando sarà concesso al comune di San Polo Matese (Campobasso) il contributo chiesto ai sensi della legge Tupini, per poter ottenere dalla Cassa depositi e prestiti il mutuo indispensabile per la costruzione dell'edificio scolastico tanto necessario a quel comune ». (2180).

RISPOSTA. — « Il comune di San Polo Matese ha presentato la domanda per ottenere il contributo dello Stato nella spesa di lire 15 milioni ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico in quel centro abitato.

« La domanda anzidetta è pervenuta però a questo Ministero solo il 3 febbraio 1950, quando cioè con le assegnazioni disposte a favore della provincia di Campobasso erano già esaurite le disponibilità di fondi per la concessione, durante il corrente esercizio finanziario, dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

« La domanda stessa quindi sarà esaminata ai fini di un possibile accoglimento, comparativamente alle numerose altre domande già pervenute, in occasione della compilazione del programma esecutivo da attuarsi nel prossimo esercizio finanziario ed in relazione alle assegnazioni di bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro dei trasporti. — « Per conoscere se e quando la stazione di Bivio Bosco Redole, che trovasi sulla linea Campobasso-Benevento, sarà abilitata al servizio viaggiatori ». (2300).

RISPOSTA. — « L'abilitazione del Bivio Bosco Redole al servizio viaggiatori è stata già decisa come si ebbe a comunicare con la lettera in data 18 novembre 1949 a firma del Sottosegretario ai trasporti onorevole Mattarella.

« L'attuazione del provvedimento, peraltro, è subordinata all'esecuzione dei lavori occorrenti la cui proposta è in corso di approvazione. Si ritiene, quindi, che fra non molto l'auspicata abilitazione potrà essere un fatto compiuto ».

Il Ministro D'ARAGONA.

COLITTO. — Al Ministro dei trasporti. — « Per conoscere se è rispondente al vero la voce, che ha molto allarmato le popolazioni di molti comuni, secondo la quale si starebbe predisponendo la trasformazione della stazione ferroviaria di San Massimo (Campobasso) in semplice fermata presenziata, e per conoscere le ragioni per le quali non si ritiene, invece, di provvedere ad illuminare elettricamente la stazione stessa, e ad impiantarvi lo scalo merci, utilizzando le prestazioni offerte da detto comune ». (2301).

RISPOSTA. — « La fermata di San Massimo è in atto abilitata ai servizi viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità e piccola velocità a collettame per spedizioni di peso non superiore ai chilogrammi 500 composte di colli fino a chilogrammi 50 ciascuno.

« Sta di fatto che se scarso è il movimento viaggiatori (13-14 viaggiatori al giorno) assolutamente trascurabile è quello delle merci il quale ultimo registra fra spedizioni ed arrivi uno o due trasporti al mese.

« Per tali trasporti merci l'Amministrazione ferroviaria deve mantenere nella fermata di San Massimo un agente all'uopo abilitato il cui costo è di 800-900 mila lire annue. Pertanto il provvedimento inteso a togliere alla fermata stessa la facoltà di accettare e ricevere trasporti di merci a collettame (mantenendola peraltro abilitata al servizio viaggiatori e bagagli) appare ben giustificato essendo assolutamente indispensabile realizzare economie di gestione ovunque possibile.

« Per quanto riguarda l'impianto della illuminazione elettrica nella fermata di San Massimo occorre tener presente che stazioni di gran lunga più importanti sono tuttora illuminate a petrolio senza che si riesca a trasformare il sistema di illuminazione tenuto conto delle difficoltà di bilancio in cui versa l'Amministrazione e delle condizioni spesso onerose poste dalle società fornitrici di energia.

« Infine per quanto riguarda l'istituzione di uno scalo merci, si fa presente che la questione è già stata esaminata in seguito ad interessamento di altri parlamentari e risolta in senso sfavorevole perché le previsioni di traffico sono state talmente esigue da non compensare nemmeno in minima parte le spese a

carico dell'Amministrazione (che possono valutarsi in linea di massima per l'impianto in 2.500.000 lire oltre a quelle di esercizio). Il contributo offerto dal comune (giornate lavorative e cessione gratuita di pali per l'illuminazione) non altererebbe sensibilmente le proporzioni della questione agli effetti della convenienza da parte della Amministrazione ferroviaria ».

Il Ministro D'ARAGONA.

DI DONATO. — Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro. — « Per sapere se — considerata la rilevante popolazione degli alunni iscritti e frequentanti rispetto alle classi delle scuole elementari esistenti in provincia di Bari, tale che, specie nelle classi del grado inferiore, il numero degli alunni supera di molto il limite massimo previsto dal regolamento; tenuta presente l'angustia delle aule adibite a scuole nella maggior parte dei caseggiati funzionanti da edifici scolastici; considerato il grave malcontento e lo stato di agitazione esistente fra la popolazione e la classe magistrale della provincia di Bari; considerato che tale situazione aggrava la piaga dell'analfabetismo mentre nel corrente anno si registrano 2000 maestri disoccupati — non si ritiene di disporre con la massima urgenza l'autorizzazione per i necessari sdoppiamenti delle classi ». (1530).

RISPOSTA. — « Nell'anno scolastico 1947-48 la situazione delle scuole elementari della provincia di Bari risultò la seguente: alunni frequentanti, n. 122.272; classi, n. 3345; aule esistenti, n. 2009; aule mancanti, n. 1037; insegnanti, n. 3046 (con una media di 40 alunni per maestro).

« Successivamente, nell'anno scolastico 1948-49, i suddetti dati subirono una variazione in aumento sia per quanto riguarda il numero degli alunni (che salirono a 132.398) sia per il numero delle classi, che furono in molte località sdoppiate con l'aumento di n. 191 insegnanti.

« Dai dati recentemente forniti dal competente provveditore agli studi per l'anno scolastico 1949-50 risulta che la popolazione scolastica della provincia di Bari è in ulteriore incremento; date però, le condizioni generali del bilancio statale, non è stato ancora possibile, come del resto si è verificato anche per altre provincie, provvedere a nuove istituzioni per il corrente anno 1949-50 e, sono rimasti confermati gli sdoppiamenti effettuati nel precedente anno scolastico.

« D'altra parte, è da fare presente che, anche se le condizioni del bilancio consentiranno di provvedere alla istituzione di alcune nuove scuole, non si potrà conseguire una completa risoluzione del problema scolastico di detta provincia. Infatti, i comuni interessati forniscono un insufficiente numero di aule, spesso assai anguste, che non consentono di raccogliere gli alunni nel numero massimo previsto dalle norme in vigore: sotto questo aspetto il problema potrà trovare soluzione se i comuni si avvarranno delle agevolazioni stabilite dalla recente legge Tupini ».

Il Ministro della pubblica istruzione
Gonella.

FODERARO. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per consentire che gli ufficiali, comunque non promovibili, vengano trattenuti in servizio fino al raggiungimento del limiti di età del grado rivestito; e ciò, non solo nell'interesse economico del personale, ma anche per evitare che elementi ancora giovani siano retribuiti senza svolgere la corrispettiva attività ». (2184).

RISPOSTA. — « La proposta di trattenere in servizio gli ufficiali comunque non promovibili, fino al raggiungimento dei limiti di età del grado rivestito, può considerarsi di prossima attuazione.

« Infatti nello schema di nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali — attualmente in corso di definizione da parte di questo Ministero — non viene più previsto il collocamento nella riserva degli ufficiali non idonei all'avanzamento o comunque non promovibili ».

Il Sotiosegretario di Stato VACCARO.

FODERARO. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare il disagio morale, creato tra gli ufficiali delle Forze armate dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il quale il personale militare non solo veniva inquadrato nell'ordinamento generale degli impiegati statali, ma veniva — nell'equiparazione — retrocesso di uno o due gradi.

« L'interrogante fa presente che la legge predetta, nella rigida corrispondenza dei gradi tra gli ufficiali ed i funzionari civili, non tiene alcun conto, per i militari:

della particolare importanza della loro missione, il cui assolvimento può richiedere

il sacrificio degli interessi personali e di famiglia e perfino — non solo in guerra, ma anche in pace — il sacrificio supremo della vita;

dello stato giuridico particolare (Codice penale militare, regolamento di disciplina, leggi speciali sullo stato ed avanzamento);

dei limiti di età di servizio, notevolmente inferiori a queli degli altri impiegati civili;

dei particolari obblighi di decoro e di forma, riconosciuti necessari in tutti i paesi;

del divieto di occuparsi di lavori estranei all'attività militare;

della scarsa percentuale di alti gradi in confronto al numero degli ufficiali ». (2186).

RISPOSTA. — « Questo Ministero già da tempo ha esaminato la questione, ma trattandosi di problema connesso con l'attuazione della riforma dell'Amministrazione ed avendo la commissione all'uopo costituita, concretato già in un disegno di legge, diramato a tutti i Ministeri, la proposta di modificare l'attuale ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, svincolandolo dalla equiparazione ai gradi militari, è apparso opportuno non procedere ad una trattazione separata della questione stessa che troverà adeguata soluzione nel provvedimento anzidetto ».

Il Sottosegretario di Stato VACCARO.

INVERNIZZI GAETANO. — Al Ministro della difesa. — « Per sapere se è a conoscenza che da più di un mese l'Ufficio partigiani del Distretto militare di Milano non è in grado di effettuare pagamenti degli assegni relativi alle qualifiche partigiane per mancanza di fondi, mentre la richiesta relativa al Ministero è già stata fatta da oltre un mese, senza nessun risultato; se è in grado di inviare i fondi necessari e quali provvedimenti intenda adottare perché ai partigiani siano consegnate le indennità dovute » (2119).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che, a suo tempo, questa Amministrazione provvide ad assegnare al comando militare territoriale di Milano, in relazione al fabbisogno da esso segnalato (lire 25.000.000), i fondi occorrenti per il pagamento degli assegni spettanti ai partigiani. Nessuna richiesta di nuova assegnazione di fondi risulta finora pervenuta dal predetto Comando.

« Si assicura comunque che, in data 16 marzo 1950, a favore del Comando in parola è stato emesso, d'ufficio, un ordine di accreditamento per un importo di lire 13.000.000, a saldo delle assegnazioni concesse, per l'esercizio in corso, al Comando medesimo ».

Il Sottosegretario di Stato VACCARO.

LATORRE. — Al Ministro dell'agricoltura e delle' foreste. — « Per sapere se non ritenga necessario istituire un nuovo cantiere di rimboschimento ed un cantiere scuola per operai stradali, edili ed affini nel comune di Castellaneta (Taranto) e ciò allo scopo di venire incontro alle disagiate condizioni dei 500 disoccupati di tale centro agricolo, e per i quali, nella migliore delle ipotesi, soltanto nel mese di luglio 1950 vi sarà la possibilità di trovare qualche giornata di lavoro ». (2246).

RISPOSTA. — « Al riguardo debbo comunicare che nessun progetto risulta pervenuto a questo Ministero, concernente la istituzione di cantieri nelle località sopraindicate.

« Ove ne venga in possesso, questo Ministero non mancherà di esaminarlo nel quadro delle esigenze di ordine generale, e semperché risultino disponibili i fondi in via di assegnazione ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARAZZA.

LECCISO. — Ai Ministri delle finanze, dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste. — « Per sapere:

1°) se sono a conoscenza del disagio in cui versano i piccoli agricoltori della provincia di Lecce per il fatto che, all'ultima ora, ditte concessionarie per la lavorazione dei tabacchi hanno respinto domande di coltivazione, a suo tempo ricevute, determinando un gravissimo malcontento, aumentando le cause di disoccupazione, ed aggravando le condizioni dei piccoli agricoltori e coltivatori diretti, già preoccupati per effetto della crisi vitivinicola, della presente pressione fiscale e dei contributi unificati in agricoltura;

2°) se non ritengano di disporre d'urgenza, in via del tutto eccezionale e provvisoria, un aumento di ettaraggio di terreni per la coltivazione del tabacco, in provincia di Lecce, o quanto meno di ripristinare la folleranza, e di disciplinare in seguito, su nuove basi, tutta la materia che concerne l'industria tabacchifera, in guisa che i piccoli coltivatori e agricoltori diretti non continuino ad essere soggetti ad egoistiche iniziative e speculazioni di taluni concessionari di tabacco, e le maestranze addette alla manipola-

# discussioni — seduta antimeridiana del 5 aprile 1950

zione del prodotto nei magazzini ricevano adeguata tutela al loro lavoro sul piano igienico, economico e sociale ». (1828).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione autonoma dei Monopoli non può obbligare le ditte concessionarie ad accogliere le domande di coltivazione, in quanto — indipendentemente dal motivo che le concessioni speciali non possono assolutamente superare la superficie loro autorizzata — non può intervenire nei privati rapporti intercorrenti fra le concessioni stesse ed i coltivatori.

« D'altra parte, non si rende assolutamente possibile aumentare l'ettaraggio autorizzato per la coltivazione del tabacco, dato che, per deliberazione del consiglio d'amministrazione dei Monopoli, non può essere aumentata, per qualsiasi motivo, la superficie già autorizzata in Italia, in considerazione del fatto che l'attuale produzione nazionale è notevolmente superiore al fabbisogno del Monopolio. Sarebbe, anzi, auspicabile una riduzione di superficie coltivata.

« È ovvio, pertanto, che non si rende altresì possibile ripristinare il limite di tolleranza che venne concesso, dopo la guerra, soltanto per ragioni contingenti legate all'urgente necessità di incrementare la produzione del tabacco, fortemente diminuita per cause belliche, nonché per ripristinare le scorte aniuali che erano completamente esaurite.

« Per quanto concerne la richiesta di una nuova disciplina da dare all'industria tabacchicola, nei riflessi dei piccoli agricoltori o coltivatori diretti, giova osservare che un eventuale studio di tale materia potrebbe aver luogo soltanto allo scadere del triennio in corso, non potendosi attualmente apportare modifiche ai contratti in vigore tra Monopolio e ditte concessionarie.

« Comunque, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli ha sempre cercato, nel limite del possibile, di favorire i coltivatori in parola.

« Il Ministero del lavoro e previdenza sociale comunica che la questione interessa soltanto indirettamente la sua sfera d'azione, la cui attività è diretta alla sorveglianza delle condizioni di lavoro, sia attraverso l'applicazione delle leggi sulla tutela fisica dei lavoratori, sia attraverso l'azione di conciliazione e di assistenza nelle vertenze per la formazione dei contratti di lavoro.

« In tale settore, il Ministero del layoro non ha mancato di interessarsi ripetutamente delle condizioni igieniche nelle quali si svolge il lavoro in tutte le fasi della lavorazione del tabacco ed ha fatto eseguire, d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, numerosi accertamenti specie nella zona del Leccese.

« Nel ciclo della lavorazione del tabacco si hanno una fase agricola ed una fase industriale ed a ciascuna di esse si applicano norme appropriate e diverse riguardanti la tutela igienica dei lavoratori.

«È stato riscontrato in tali fasi che gran parte delle deficienze da lamentarsi possono essere sanate soltanto mediante vaste riforme di carattere sociale.

« Particolarmente per quanto riguarda le condizioni igieniche delle maestranze tabacchine che lavorano nei magazzini generali delle ditte concessionarie, si fa rilevare che l'Amministrazione dei Monopoli ha affrontato il problema già da qualche anno diffidando le ditte in difetto, perché eliminassero i lamentati inconvenienti, adeguando i propri magazzini alle norme igieniche prescritte; a tale scopo è in stretto contatto anche con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che con proficuo interessamento sta operando in tal campo.

« Per quanto concerne infine l'opera specifica del detto Dicastero giova far presente l'attività assistenziale che ha svolto sia nelle vertenze di lavoro che nella stipulazione dei nuovi contratti di lavoro, che ha sempre seguite in ogni loro fase le trattative, in corso attualmente in sede sindacale tra le Associazioni competenti, per la rinnovazione del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante le tabacchine.

« Inoltre tutte le volte che da parte delle Organizzazioni dei lavoratori sono state segnalate inadempienze contrattuali o di legge da parte dei concessionari dei tabacchi, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è intervenuto presso i dipendenti uffici provinciali ed Ispettorati del lavoro, affinché fosse svolta tutta l'azione possibile per eliminare gli inconvenienti lamentati ».

Il Ministro delle finanze VANONI.

LECCISO. — Ai Ministri della marina mercantile, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale. — « Per sapere se risponde a verità che il porto di Gallipoli, il più importante della provincia di Lecce, è stato classificato tra i porti di terza categoria ai fini del trattamento assistenziale di cui alla circolare 22 febbraio 1950, n. 3429, onde il salario giornaliero convenzionale sarebbe di

lire 300, e nell'affermativa, per conoscere i criteri e i motivi di classificazione.

« L'interrogante chiede altresi di sapere se non ritenga giusto ed opportuno modificare tale classificazione, in considerazione che il porto di Gallipoli merita di essere valorizzato e incrementato per il suo passato, per le adeguate attrezzature e per il valore delle maestranze anche nell'interesse dell'economia salentina ». (2220).

RISPOSTA. — « Com'è noto, il Ministero della marina mercantile, dopo accordi con quello del lavoro e previdenza sociale e con il Comitato centrale del lavoro portuale, ha dato il suo assenso alla istituzione — a cura delle Compagnie portuali — di un fondo nazionale, alimentato da una maggiorazione sulle tariffe di tutti i porti ed avente lo scopo di consentire, durante i mesi di scarso traffico, l'erogazione ai lavoratori portuali di una determinata assistenza economica, costituita dalla differenza tra un salario convenzionalmente prefessato ed il salario effettivamente percepito, nel mese, dal lavoratore. Ai fini della determinazione del salario convenzionale, i porti sono stati divisi in tre categorie, alle quali corrisponde rispettivamente, un salario convenzionale giornaliero di lire 800, 500 e 300.

- "Il criterio per la distinzione non è unico, ma molteplice, di guisa che la distinzione stessa risulta dal vaglio di numerose circostanze, accertate ed esaminate dal Ministero, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, attraverso un approfondito studio.
- "Il trattamento di assistenza predetto mira appunto a soccorrere le maestranze di quei centri marittimi il cui traffico, per cause del tutto contingenti e temporanee, scenda, in un determinato momento, al disotto del minimo atto ad assicurare ai lavoratori un guadagno normale, quel guadagno, cioè, che essi avrebbero conseguito, se quelle cause contingenti e temporanee non fossero imprevedutamente intervenute a turbare il consueto movimento commerciale del porto.
- « Uno dei primi problemi presentatisi per la istituzione del fondo suddetto è stato quello della ricerca della misura del salario nor male di ogni porto.
- « Poiché la misura del salario è direttamente proporzionale alle entità del traffico, la ricerca suddetta è stata riferita alla misura normale del tonnellaggio di merci maneggiate dai lavoratori.

- « Gli studi compiuti a tal fine sono stati riferiti alla situazione in atto presso ogni porto negli ultimi tre anni, e, in seguito a ciò, i porti sono stati raggruppati nelle tre categorie a seconda delle medie realizzate negli anni predetti, non senza, però, aver riguardo sia pure in minima parte anche ad altri criteri, quali l'indice del costo della vita, l'importanza del porto, il numero medio mensile delle giornate di lavoro, il numero dei lavoratori e, talvolta, anche il numero degli abitanti del centro marittimo preso in considerazione.
- « Scendendo ora all'esame della particolare situazione del porto di Gallipoli, si rileva che detto porto, durante il triennio 1947-48-49, ha realizzato una media annuale di tonnellate 16,373 di merci maneggiate, mentre quella relativa al decennio 1930-39 è di tonnellate 62,982.
- « Il numero dei lavoratori, aggirantesi, nel periodo anteguerra, sulle 140-150 unità, è rimasto quasi inalterato (n. 139), in modo che, rispetto al traffico attuale, si ha oggi una eccedenza di personale corrispondente a circa il 79 per cento.
- « Dalle cifre sopra riportate si rileva chiaramente che le condizioni di Gallipoli, oggi, sono ben differenti da quella anteguerra. La recente vicenda bellica e la mutata situazione del movimento commerciale dell'Adriatico hanno determinate la soppressione o la definitiva deviazione verso altri porti di alcune correnti di traffico, di guisa che, presentemente, la misura normale del traffico di Gallipoli è molto al di sotto di quella relativa agli anni precedenti al conflitto, avendo subìto una contrazione del 73 per cento circa.
- « È già con una certa larghezza che il salario normale giornaliero dei lavoratori del porto di Gallipoli sia stato fissato in lire 300. Se, infatti, si considera che il rapporto tra l'entità complessiva del fatturato ed il numero dei lavoratori ha, nel triennio 1947-1949, consentito, ad ogni singola unità, guadagni pari a lire 67, 62, 77 per giornata vissuta, si capirà come, in effetti, il salario normale dei portuali di Gallipoli sia da considerarsi di gran lunga inferiore a quello di lire 300.
- « Del resto anche il numero, assai basso, delle giornate di lavoro (60 circa in un anno) e quello degli abitanti (15,265) confermano, se ve ne fosse bisogno, che il porto di Gallipoli non può essere assegnato che alla terza categoria.
- « D'altra parte l'onere annuo per cui il porto di Gallipoli grava sul fondo, si aggira sui dodici milioni di lire. Qualora tale porto

fosse assegnato alla seconda o alla prima categoria, l'onere stesso salirebbe, rispettivamente, a venti ed a trentadue milioni circa.

« Tali cifre non potrebbero essere sopportate dal fondo e ne comprometterebbero il funzionamento e la esistenza, in quanto, essendo il fondo stesso alimentato, per la maggior parte, dai porti principali, questi ultimi, che hanno dato la loro adesione alla iniziativa, pur non traendone quasi alcun vantaggio e pur avendo subito, rispetto al passato, un maggior aggravio del 3,15-3,25 per cento, non sarebbero disposti a tollerare un ulteriore inasprimento di tale aggravio che non troverebbe alcuna seria giustificazione.

« Le considerazioni predette rivestono particolare importanza ove si consideri che un eventuale passaggio del porto di Gallipoli alla seconda categoria, costituendo precedente, non mancherebbe di provocare analoga richiesta da parte di tutti i porti di terza categoria che si trovano nelle medesime o in migliori condizioni di Gallipoli, con la conseguenza che la terza categoria scomparirebbe del tutto, e l'onere da sopportarsi dal fondo diventerebbe insostenibile.

« I lavoratori del porto di Gallipoli, fino al 31 luglio 1949, hanno beneficiato del trattamento d'integrazione salariale e carico della Cassa istituita per i lavoratori dell'industria, trattamento che, essendo il porto ascritto alla terza categoria, assicurava loro la modesta somma di lire 1436 mensili. Dopo il 31 luglio 1949, la Cassa predetta ha cessato i pagamenti in forza dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, in base al quale, l'integrazione non può essere corrisposta quando l'azienda presenti esuberanza numerica di personale rispetto alle effettive esigenze.

« In sostituzione del suddetto trattamento, oggi, il fondo per l'assistenza economica ai lavoratori portuali assicura alle maestranze di Gallipoli cifre che possono andare dalle 3000 alle 9000 lire mensili per lavoratore, del che le maestranze stesse non possono, né debbono dolersi.

« Ad ogni modo, in prosieguo di tempo, qualora il traffico del porto di Gallipoli dovesse segnare una ripresa a carattere stabile, non si mancherà di riesaminare la situazione ai fini di un eventuale passaggio di categoria ».

ll Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Tambroni. LECCISO. — Al Ministro dei trasporti. — « Per sapere:

1º) se risponde a verità che con i quadri degli orari ferroviari estivi 1950 le comunicazioni ferroviarie, a carattere locale e a lungo percorso, interessanti la città di Lecce, sarebbero peggiorate, e, in particolare, se risponde a verità:

a) che il treno 1181, in partenza da Bari, dovrebbe giungere a Lecce alle ore 8,25, con ritardo di circa mezz'ora sull'orario di inizio delle lezioni nelle scuole e di apertura degli uffici;

b) che il rapido 625, proveniente da Napoli, giunto a Bari, non continuerebbe per Brindisi e Lecce;

c) che sarebbe ritardata di circa mezza ora la partenza da Brindisi del treno 4711;

d) che sarebbe soppresso il rapido 626, in partenza da Lecce alle ore 15,05;

2º) nell'affermativa, se il Ministro ha tenuto conto dei rilievi fatti dalla Camera di commercio di Lecce e del danno che dal progetto di cui sopra deriverebbe a quella provincia, già gravemente danneggiata, in passato, dalla concessione della rete ferroviaria alle ferrovie del sud-est, onde Gallipoli ed Otranto perdettero la qualifica di capolinca della rete ferroviaria statale, con le conseguenze di evidente disagio per i viaggiatori diretti oltre Lecce e di assoggettamento delle merci a tasse accessorie oltre il regime tariffario, senza alcun vantaggio per lo Stato, costretto a continui onerosissimi interventi richiesti dal bilancio di quella società;

3°) se non creda opportuno di migliorare le carrozze in servizio dirette per il sud, lasciando esse molto a desiderare, specie le due carrozze in servizio diretto, in partenza da Roma con il treno 87, e disporre che queste ultime proseguano da Bari col treno 451, come è avvenuto in occasione di eccezionali avvenimenti, superando le difficoltà in precedenza opposte a tale legittima istanza ». (2274).

RISPOSTA. — « Non si ritiene che con il nuovo orario che andrà in vigore il 14 maggio 1950 possano considerarsi peggiorate le comunicazioni ferroviarie interessanti la città di Lecce.

« In merito si precisa quanto segue:

1°) il treno 1811 che arriva attualmente a Lecce alle 8,27 arriverà col nuovo orario alle 8,25. Esso non può essere anticipato ulteriormente per la coincidenza a Brindisi col 4843 da Taranto, che a sua volta non si può anticipare.

# discussioni — seduta antimeridiana del 5 aprile 1950

- «È da osservare poi che per il servizio locale verso Lecce in precedenza al treno 1811 esiste il treno 4709 da Brindisi con arrivo a Lecce alle ore 7,30;
- 2º) i treni rapidi R.625 ed R.626 sono assai scarsamente frequentati fra Bari e Lecce e specialmente nella tratta Brindisi-Lecce; il loro mantenimento quindi non soltanto sarebbe di limitata utilità per il pubblico, ma costituirebbe un onere non indifferente per l'Amministrazione ferroviaria.
- « D'altra parte le comunicazioni di Lecce con Napoli a mezzo dei predetti rapidi saranno sostituite col nuovo diretto 155 e col direttissimo 450 che, se pure obbligheranno al trasbordo di Bari con lieve allungamento di percorrenza rispetto agli attuali treni, daranno luogo, particolarmente il primo, ad una nuova comunicazione fra Bari e Lecce con servizio di terza classe, che oggi non esiste e che darà la possibilità di un più sollecito proseguimento da Bari per i viaggiatori di terza provenienti da Benevento e da Termoli, col treno accelerato 1795.
- « Del resto i viaggiatori della tratta Bari-Lecce di prima e seconda avranno oltre alla maggior comodità offerta dalle carrozze in confronto delle automotrici il vantaggio di non essere più sottoposti al pagamento del supplemento per treni rapidi.
- 3º) la partenza del treno 4711 da Brindisi verrà ritardata di soli 6 minuti per ragioni di circolazione e per venire incontro ai desideri di Brindisi;
- 4°) le carrozze in servizio diretto fra Roma e Bari dei treni 87/815 sono dello stesso tipo di quelle utilizzate sulle altre linee principali della rete; ad ogni modo è stato raccomandato che ne sia maggiormente curata la manutenzione.
- « Con il nuovo orario si provvederà poi al proseguimento fino a Lecce col treno 451 della carrozza mista da Roma attualmente limitata a Bari ».

Il Ministro D'ARAGONA.

MIEVILLE E ROBERTI. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere quali motivi abbiano ispirato la Direzione generale del demanio del Ministero della difesa (Aeronautica) nell'emanare la disposizione o la comunicazione, portante la data del 27 febbraio 1950, avente per oggetto l'elenco delle ditte di fiducia dell'Amministrazione aeronautica, con cui si informa della costituzione di un nuovo gruppo F, che comprendendo chiaramente soltanto le grosse ditte appaltatrici, per le par-

ticolari richieste di proprietà di attrezzature speciali, escluderebbe da ogni possibilità di concorrere nei lavori in corso di assegnazione tramite asta, le centinaia di medie e piccole ditte, che pur versando il congruo e stabilito deposito cauzionale, potrebbero garantire la esecuzione dei lavori alla stessa stregua delle ditte che si vorrebbero comprendere in un nuovo Gruppo ». (2154).

RISPOSTA. — « In merito si comunica quanto appresso:

- « La Direzione generale del demanio (Difesa-Aeronautica), dovendo provvedere alla esecuzione di importanti ed urgenti opere di sistemazione degli aeroporti civili, quali la costruzione di piste di atterraggio, di piste rullaggio, di piazzali per sosta apparecchi, di sistemazione di superfici di atterraggio e di bonifiche, ha deciso di costituire nell'Albo delle ditte di fiducia il nuovo Gruppo F, nel quale verranno iscritte tutte le ditte che dimostreranno di possedere, per tale genere di lavori di caratteristiche speciali, una particolare esperienza ed attrezzatura attraverso certificati di opere già realizzate e collaudate e la documentazione della particolare attrezzatura occorrente per tali lavori.
- « Detto Gruppo F sarà suddiviso in varie classi a seconda degli importi dei lavori da eseguire e precisamente:

Gruppo F, classe  $3^{a}$ : per importi fino a lire 50.000.000;

Gruppo F, classe  $4^a$ : per importi fino a lire 75.000.000;

Gruppo F, classe  $5^a$ : per importi fino a lire 100.000.000;

Gruppo F, classe  $6^a$ : per importo illimitato.

"Di quanto sopra è stata data conoscenza a tutte le ditte (n. 570) già iscritte nel gruppo relativo ai lavori edili, stradali e di terra e quindi non soltanto alle grandi ditte appaltatrici) con l'invito, ove abbiano interesse alla iscrizione nel nuovo gruppo, a trasmettere, con la domanda, i documenti sopra specificati ».

Il Sottosegretario di Stato Bovetti.

PETRONE. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle finanze. — « Per sapere se non ritengano di dover intervenire per l'immediato sdoganamento in franchigia di 22 casse di indumenti varî che trovansi da parecchi mesi depositate nei magazzini generali del porto di Napoli, mentre il contenuto avrebbe dovuto già essere distri-

buito ai poveri di Sarno a cura delle autorità religiose e civili locali, secondo le intenzioni del donatore monsignor Ernesto Monteleone, cittadino sarnese residente a Jersey City negli Stati Uniti.

« Pare che vi sia stata una preventiva assicurazione del Presidente del Consiglio al munifico donatore che il suo dono, all'arrivo in Italia, sarebbe stato esentato dai diritti di dogana. Comunque, è troppo evidente che, quando trattasi di oggetti inviati dall'estero a titolo gratuito e destinati a persone che soffrono la fame e il freddo, tutti gli uffici statali competenti dovrebbero agevolarne la più pronta consegna e distribuzione, anziché sollevare pretese contrastanti con ogni senso logico e morale ». (2051).

RISPOSTA. — « Il Ministero delle finanze ebbe occasione di esaminare la questione dell'esonero dai diritti di confine per 22 casse di indumenti spedite in Italia ai poveri di Sarno.

« La richiesta dell'esenzione fiscale non poté essere assecondata, non essendo l'invocata agevolazione consentita dalle disposizioni vigenti. Né l'Amministrazione — come tale — ha nella particolare materia alcuna libertà d'azione, posto che l'articolo 11 delle disposizioni preliminari della tariffa fa espresso divieto di abbuonare in tutto od in parte i diritti dovuti sulle merci che si importano, oltre i casi tassativamente previsti, se non in base ad una nuova legge.

« Avuto peraltro riguardo alla particolare destinazione degli indumenti di cui si tratta, si ebbe già occasione di far presente al donante che avrebbe potuto avvalersi dell'Organizzazione dell'Ente distribuzioni soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) oppure dell'Associazione italiana della Croce Rossa, ai quali, con decreti legislativi, rispettivamente, del 28 settembre 1944, n. 220, e del 24 aprile 1946, numero 469, fu demandato il compito di curare il ritiro e la distribuzione delle merci e dei materiali inviati in dono dall'estero per essere gratuitamente distribuiti alla popolazione civile, in esenzione dal pagamento dei diritti doganali.

« Allo stato delle cose non rimane altra soluzione che seguire la via indicata che, come sopra chiarito, è l'unica consentita dalla legge per venire incontro al desiderio del donante ».

> Il Ministro delle finanze Vanoni.

POLANO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere se non intenda definire al più presto con apposito disegno di legge il riconoscimento della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari, e se sia prevista l'erogazione nel corrente esercizio del contributo dello Stato per il funzionamento della Facoltà stessa ». (1967).

RISPOSTA. — « L'istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università di Sassari trova il suo fondamento nel decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, che previde lo stanziamento di lire 30 milioni per le spese d'impianto della Facoltà.

« Tale somma non è stata ancora erogata perché la Facoltà non è stata istituita. Hanno funzionato, nel frattempo, i primi tre anni del corso di laurea in seguito ad assensi di massima del Ministero del tesoro, e quest'anno aperte le iscrizioni anche al quarto anno.

« Per l'istituzione della Facoltà, il Ministero, allo scopo di alleggerirne l'onere statale, ha interessato l'Università di Sassari a stipulare apposita convenzione con gli enti locali, i quali hanno deliberato contributi, a decorrere dal 1948-49, per complessive lire 2 milioni 372.000 annue e per la durata di otto anni. Altre lire 2.768.000 di entrata annua sono previste per tasse e contributi degli studenti, cioè in tutto lire 5.640.000 all'anno.

« Per le spese di funzionamento che dovranno far carico al bilancio dello Stato, si è interessato il Ministero del tesoro, allo scopo di reperire i fondi necessari.

« Avendo di recente detto Ministero significato l'opportunità che l'onere della spesa sia ridotto, di fronte alle primitive richieste, entro limiti più sopportabili dal bilancio statale, il Ministero della pubblica istruzione ha dovuto sentire al riguardo le competenti autorità accademiche.

"Di conseguenza, il rettore dell'Università di Sassari ha rimesso al Ministero un nuovo piano finanziario, nel quale l'onere totale della spesa viene ridotto a sole lire 5 milioni, per i soli 4 posti di professore di ruolo.

« Il Ministero della pubblica istruzione ha quindi nuovamente pregato il Ministero del tesoro di riprendere in esame la questione sulla base, appunto, del nuovo piano finanziario, ai fini del suo assenso definitivo per l'istituzione della Facoltà di agraria presso l'Università di Sassari.

« Stando così le cose, è da pensare che la questione sarà presto definita in senso favorevole ». Il Ministro GONELLA.

POLANO. — Al Ministro delle finanze. — « Per sapere se non ritenga che suoni ingiustizia e offesa per i sardi continuare a sottoporre a controllo di dogana il bagaglio a mano dei passeggeri provenienti dalla Sardegna, sulle navi del servizio Olbia-Civitavecchia e degli altri servizi, benché diretti verso porti continentali della Repubblica italiana; e se non intenda sopprimere al più presto tale assurda procedura di controllo doganale che pone i sardi sullo stesso piano degli stranieri provenienti da oltre frontiera ». (2267).

RISPOSTA. — « Il controllo doganale cui viene sottoposto il bagaglio a mano dei passeggeri provenienti dalla Sardegna e diretti nelterritorio continentale della Repubblica, è to stesso che le vigenti disposizioni (legge doganale 25 settembre 1940, n. 1924, e relativi Regolamenti) prescrivono per i passeggeri che si recano via mare da un qualsiasi porto dello Stato ad altro porto nazionale.

« Devesi, però, far presente che tale controllo viene di regola eseguito con molta larghezza di vedute, anche se i viaggiatori giungano dalla Sardegna e dalla Sicilia, benché, come è noto, in queste località non viga il monopolio del sale e per le relative provenienze i controlli meritino una particolare attenzione.

« È bene, peraltro, rammentare che a bordo delle navi facenti servizio fra Olbia e Civitavecchia, in analogia a quanto viene praticato sulle navi-traghetto per le provenienze dalla Sicilia, è stato ripristinato, nel 1947, il servizio di vigilanza delle guardie di finanza, interrotto per cause di guerra nel 1943, per eseguire i controlli prima dell'arrivo, in modo che ai viaggiatori siano risparmiati, allo sbarco in Civitavecchia, il fastidio del passaggio attraverso la dogana e la conseguente perdita di tempo.

« Giova far notare che tale servizio fatto a bordo per comodità dei passeggeri risulta assai più oneroso che quello svolto a terra.

« Trattasi, infine, di un servizio svolto nell'interesse dell'erario dello Stato, collettività questa formata dall'insieme degli italiani isolani o no che siano e quindi a tutela di essi stessi e non a loro offesa.

« I controlli doganali, eseguiti con la massima discrezione e soltanto a carico di individui sospetti, hanno lo scopo di impedire che uno sparuto numero di sconsiderati truffatori, allettati e facilitati dalla mancanza di controlli adeguati, danneggi l'interesse di tutti ».

Il Ministro Vanoni.

RESCIGNO. — Ai Ministri dell'industria e commercio, delle finanze e del lavoro e previdenza sociale. — « Per sapere se sono a conoscenza della grave crisi in cui si dibatte l'industria dell'arté bianca in provincia di Salerno, ed in particolare nell'importante centro di Nocera Inferiore, crisi dovuta precipuamente agli esagerati accertamenti fiscali, alla concorrenza delle similari industrie del Nord che, fornite di impianti moderni, possono praticare per i loro prodotti prezzi inferiori a quelli che per le industrie meridionali rappresentano il puro costo, e taluni ecessivi oneri del patto collettivo vigente; e per conoscere quali provvedimenti intendano adottare, per impedire la minacciata graduale chiusura di molini e pastifici in detto centro, produttrice di disagio e fermento fra i numerosi lavoratori ». (1848).

RISPOSTA. — « In merito alla questione prospettata giova far presente che, nei riflessi dell'imposta sull'entrata, nessun particolare aggravio può verificarsi attualmente a carico dei molini e pastifici.

« E ciò sia per quanto concerne le lavorazioni in proprio (stante l'attuale regime di esenzione totale vigente per il grano, granturco e segala e relative farine e paste alimentari), come pure per le lavorazioni per conto di terzi (con materie, prime di proprietà di terzi), nelle quali l'imposta dovuta in abbonamento sul corrispettivo percetto dal molino e pastificio è stata dalla legge 29 dicembre 1949, n. 955, ridotta dal 3 al 2 per cento, ed inoltre viene riversata — in virtù del diritto sancito dall'articolo 6 della legge 19 giugno 1940, n. 762 — sul committente in aumento del corrispettivo medesimo.

« Per quanto concerne il settore delle imposte mobiliari, i criteri adottati negli accertamenti di ricchezza mobile a carico dei mugnai e dei pastai della provincia di Salerno, sono gli stessi di quelli adottati a carico dei contribuenti della categoria residenti nelle altre provincie, fissati, su base nazionale, nelle periodiche riunioni degli ispettori compartimentali ».

Il Ministro delle finanze
Vanoni.

SAMMARTINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se nel programma per opere a pagamento differito sia stata inclusa, da parte del Provveditorato alle opere pubbliche di Aquila la sistemazione ed il completamento della strada Rosello-Pescopennataro, già tracciata dalle autorità militari al-

leate, lunga appena 5 chilometri, e considerata ormai come la sola naturale arteria congiungente, per via breve, le provincie abruzzesi con l'Alto Molise ». (2172).

RISPOSTA. — « I lavori per il completamento e la sistemazione della strada Rosello-Pescopennataro, non risultano inclusi nel programma delle opere già predisposto per la provincia di Chieti a pagamento differito da eseguirsi ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 460.

« È da far presente peraltro che il tratto di strada suindicata non è a sé stante, ma fa parte della variante della strada provinciale n. 100 richiesta già dall'Amministrazione provinciale di Chieti.

« Per detta variante, esperita la prescritta istruttoria, è stato promosso il decreto del Presidente della Repubblica, che è stato emesso da qualche tempo ed ora trovasi all'esame degli organi di controllo.

« Quando sarà avvenuta la classificazione della variante in parola fra le provinciali sarà possibile esaminare la eventuale ammissibilità dell'intervento dello Stato nella spesa relativa alla costruzione del tratto di strada anzidetto, a' termini della legge 3 agosto 1949, n. 589, il cui progetto dell'importo di lire 53 milioni è stato già presentato al Genio civile di Chieti per il prescritto esame ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

SAMMARTINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se, nel programma di opere stradali, di cui alla conferenza stampa del Presidente del Consiglio, in data 14 marzo 1950, verrà inclusa la costruzione della rotabile Carovilli-San Pietro Avellana, nel Molise.

« Tale opera è vivamente reclamata dalle laboriose popolazioni di quella zona montana, le quali, in mancanza, sono costrette a lunghissimi percorsi per raggiungere centri che distano tra loro pochi chilometri ». (2188).

RISPOSTA. — « Allo stato attuale delle cose è evidentemente impossibile fornire assicurazioni del genere di quella richiesta.

« Si può peraltro dire che in conformità e compatibilmente con la impostazione che si darà al programma la possibilità di costruire la strada Carovilli-San Pietro Avellana nel Molise, sarà esaminata con la dovuta attenzione ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

SAMMARTINO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere:

1º) quando intenda autorizzare il cantiere di sistemazione montana e di rimboschimento in località Montagna e Colle Astore del comune di Carpione (Campobasso), dove è particolarmente sensibile lo stato di disoccupazione e di miseria (2235);

2º) le ragioni per le quali non è stato ancora autorizzato il cantiere-scuola nell'Azienda di Stato per le foreste demaniali Montedimezzo e Fendozzo, dei comuni di San Pietro Avellana, Forlì del Sannio e Rionero Sannitico, per cui il prefetto di Campobasso ha chiesto l'urgenza fin dal giugno 1949; e quando, pertanto, ritenga di dare l'auspicata autorizzazione (2236);

3º) quando intenda finalmente autorizzare il cantiere di rimboschimento in Carovilli (Campobasso), il cui progetto è stato da molti mesi inviato con tutta la documentazione al competente Ministero ». (2237).

RISPOSTA. — « Si comunica al riguardo che i progetti in questione potranno essere esaminati, ed eventualmente realizzati nell'ambito delle esigenze di ordine generale, non appena questo Ministero sarà venuto in possesso degli indispensabili fondi, peraltro in corso di assegnazione ».

Il Ministro Marazza.

SEMERARO SANTO. — All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. — « Per sapere per quali motivi i pensionati, i reduci e gli ammalati poveri ammessi ai bagni di Acqui (Alessandria), dietro domanda di alcuni dei comuni della provincia di Brindisi, non furono mai convocati, con grave pregiudizio della loro salute, e per sapere quali misure intende adottare quest'anno, affinché tali inconvenienti non si ripetano ». (717).

RISPOSTA. — « Nel 1948 questo Alto Commissariato ha messo a disposizione dell'allora Direzione generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno 200 posti per le cure termali di Acqui, da assegnarsi ai più bisognosi tra i numerosissimi reduci, partigiani e profughi e pensionati di tutta Italia, la cui assistenza è di competenza del detto Ministero.

« Nessuno però di quei posti fu assegnato da detta Direzione generale ad assistibili della provincia di Brindisi, in quanto che, per ragioni d'ordine pratico ed economico, gli assistiti di quella provincia sono stati avviati alle

Terme di Guardia Piemontese della finitima provincia di Cosenza.

- « Su 16 richieste pervenute dall'Ufficio provinciale A.P.B. di Brindisi ben 10 assistiti furono avviati alle accennate cure termali di Guardia Piemontese e precisamente:
- 1º) il reduce Benti Florindo fu Pasquale da Oria;
- 2º) il reduce Mantarelli Lorenzo fu Biagio da Mesagne;
- 3º) la profuga Rochira Concetta fu Giovanni da Mesagne;
- 4°) il reduce Falcone Umberto fu Secondino da Mesagne;
- 5º) il reduce Guastamacchia Foscolo fu Cosimo da Brindisi;
- 6º) la profuga La Mormora Olga fu Vittorio da Brindisi;
- 7º) la profuga Clemente Vita di Giuseppe da Oria:
- 8º) il reduce Madagliere Pietro di Vincenzo da Latiano;
- 9º) la madre del caduto Magri Anna fu Giuseppe da Brindisi;
- 10°) il reduce De Vincenti Angelo di Mori da Mesagne,

mentre una profuga (Lucena Maria Domenica da Mesagne) è stata avviata alle Terme di Chianciano (Siena), il reduce Gerardi Aldo da San Pietro Vernotico è stato avviato a Montecatini (Pistoia).

- « Soltanto quattro domande non sono state accolte e precisamente quelle relative a:
- 1º) Fumarolo Angelo di Carmelo da Turano;
- 2°) reduce De Michele Cosimo di Antonio da Brindisi (in quanto le pratiche sono state trasmesse incomplete a quella Direzione generale);
- 3º) reduce Calò Cosimo di Cosimo, in quanto avente diritto alla assistenza da parte di altro ente;
- 4°) vedova di guerra Montenegro Angela, perché la domanda è pervenuta in ritardo ».

L'Alto Commissario COTELLESSA.

SILIPO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere, i motivi per i quali agli orfani di guerra, insegnanti di scuole medie, non sono stati concessi i beneficì accordati alle vedove di guerra col decreto-legge 16 aprile 1948 ». (2029).

RISPOSTA. — « La richiesta degli orfani di guerra intesa ad ottenere l'immissione, senza concorso, nei ruoli degli insegnanti medi, è stata più volte ed attentamente esaminata da questo Ministero il quale, in più di una occasione, ha fatto conoscere il suo punto di vista.

« Essi invocano il precedente delle vedove di guerra, cui è stato concesso tale beneficio, indipendentemente dal possesso del titolo di abilitazione, purché avessero prestato almeno un triennio di servizio nelle scuole medie.

« Si deve, in proposito, osservare che in tanto si è ritenuto di concedere l'accennato beneficio in quanto esso riguardava una categoria di persone molto esigua (qualche diecina in tutto) che avrebbero dovuto inoltre chiedere di avvalersi del beneficio stesso entro il 30 settembre 1949. D'altra parte si è voluto tener conto del particolare ed urgente stato di necessità delle vedove di assumere la direzione della famiglia, in seguito alla morte del marito.

« Diversa è la situazione degli orfani di guerra, alcuni dei quali — anzi la maggior parte — sono ancora studenti, per cui al beneficio da essi invocato non potrebbe naturalmente opporsi limite di tempo.

« In loro favore sono stati concessi diversi, ma non meno adeguati beneficî, sia sotto forma di assistenza per la loro istruzione — ricovero nei collegi, esonero dalle tasse scolastiche — sia per la loro sistemazione, mediante la riserva dei posti disponibili per il conferimento di incarichi e supplenze e mediante le considerevoli agevolazioni nei pubblici concorsi a cattedre, con graduatorie ad esaurimento.

« Ormai con l'espletamento dei concorsi, quasi tutti gli orfani di guerra, già laureati, hanno ottenuto una cattedra.

« Vi sono orfani di guerra ancora studenti e per essi non può certo stabilirsi fin da ora il diritto alla immissione in ruolo, senza dovere sostenere almeno un esame ».

Il Ministro
GONELLA.

TONENGO. — Al Ministro delle finanze.

— « Per conoscere se intende estendere ai singoli coltivatori diretti la esenzione dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata, recentemente concessa alle società commerciali dirette coltivatrici per la vendita ai privati dei loro prodotti ». (1406).

RISPOSTA. — « In merito si fa presente che in base al combinato disposto dell'articolo 2, lettera a) della legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'articolo 35 del regolamento approvato con

regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sono soggette all'imposta generale sull'entrata le somme costituenti il corrispettivo delle vendite di derrate di prodotti agricoli effettuate dai proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici mezzadri e coloni « nei confronti di commercianti e industriali ». Da ciò consegue che le vendite degli stessi prodotti effettuate nei confronti dei privati consumatori sono esenti dallo speciale tributo tanto se poste in essere da società commerciali dirette coltivatrici che dai singoli coltivatori diretti.

« Tale esenzione dipende direttamente dalla legge e non risulta che la sua applicazione abbia in pratica dato luogo a dubbi ».

> Il Ministro Vanoni.

TOZZI CONDIVI. — Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste. — « Per conoscere se non ravvisino la opportunità di estendere i beneficì della riduzione del 50 per cento della tariffa per la macellazione suini ad uso proprio, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 177, oltre che agli allevatori, i quali siano coltivatori diretti, anche a quei modesti artigiani che nei piccoli comuni o nelle frazioni rurali allevano un suino per uso familiare, pur non essendo coltivatori di un fondo, usufruendo dei residui della cucina o di mangimi acquistati ». (1983).

RISPOSTA. — « La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto

legislativo 29 marzo 1947, secondo la quale la riduzione del 50 per cento della imposta di consumo sui maiali macellati ad uso particolare è applicata soltanto a favore degli allevatori diretti del maiale che siano manuali coltivatori di fondi, è stata adottata su richiesta dei comuni, i quali lamentano la sensibile perdita per i loro bilanci per effetto della concessione dell'agevolazione a tutti indistintamente gli allevatori.

« E poiché persistono tuttora, ed anzi risultano aggravate le necessittà finanziarie dei comuni, tanto che col successivo decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, e col disegno di legge n. 714 sulla finanza locale — ora all'esame del Parlamento — si sono dovute apprestare nuove entrate agli enti stessi, in parte con partecipazione al gettito di tributi erariali, non sembra possibile nella attuale situazione estendere l'accennata agevolazione agli artigiani.

"Tuttavia non si mancherà di riesaminare la questione, non appena si sarà conseguito l'auspicato miglioramento delle finanze locali, anche per i favorevoli riflessi che le nuove norme proposte — una volta approvate dal Parlamento — dovrebbero spiegare al riguardo ».

Il Ministro delle finanze Vanoni.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI